



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 27 luglio 2012 n.98

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 19, comma 2, della Legge 5 ottobre 2011 n.158 e l'articolo 15 della Legge 6 dicembre 2011 n.191;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.55 adottata nella seduta 23 luglio 2012;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DESTINAZIONE FONDO DI PEREQUAZIONE

Art. 1

(Patrimonio iniziale di garanzia di FONDISS)

Ai sensi dell'articolo 15 della Legge 6 dicembre 2011 n.191, ad integrazione dell'articolo 19 della Legge 5 ottobre 2011 n. 158 e dell'articolo 9 della Legge 8 novembre 2005 n.157, il Fondo di Perequazione Previdenziale, confluito nel Patrimonio iniziale di garanzia di FONDISS, viene destinato, su delibere dispositive del Comitato Amministratore di FONDISS, anche al reperimento delle risorse necessarie alla costituzione, all'avvio ed alla gestione della Previdenza Complementare.

Il Fondo di Perequazione dovrà costituire posta patrimoniale separata rispetto all'attivo netto destinato alle prestazioni.

Art. 2

(Iscrizione studenti universitari al FONDISS)

Ai sensi dell'articolo 19 comma 2 della Legge n.158/2011 è prevista l'iscrizione volontaria per coloro che, frequentano corsi di studio universitari. Le quote di versamento avranno cadenza annuale. La quota iniziale di iscrizione sarà a carico dello studente universitario, mentre le quote per gli anni successivi, verranno versate direttamente da FONDISS, attraverso prelievo dal Fondo di Perequazione. La quota annuale a carico di FONDISS non potrà essere superiore a € 100,00. E' facoltà dello studente integrare la quota annuale con versamenti volontari, previa comunicazione al Comitato Amministratore del Fondo. Il Regolamento di FONDISS definirà i termini di applicazione, la documentazione necessaria e gli importi minimi per i versamenti volontari.

La quota a carico di FONDISS verrà versata esclusivamente per i cittadini sammarinesi o residenti per tutta la durata del corso di studi prescelto e fino all'anno accademico durante il quale lo studente compie il trentesimo anno di età.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 luglio 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta